

si porterebbe sul progetto di legge più che sul progetto primitivo. Avverto però che resta facoltativo a qualunque membro della Camera, che non aderisse a queste modificazioni, di proporre per emendamenti quegli articoli che erano nel progetto primitivo.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il Governo aderisce alle modificazioni della Commissione.

IL PRESIDENTE. Ora chiederò alla Camera se ella intenda di aprire la discussione sulla legge in particolare, o se desideri passare subito alla discussione degli articoli.

Se nessuno chiede la parola, domanderò alla Camera quale sia il suo voto.

(La Camera approva che si passi subito alla discussione dei singoli articoli.)

Darò lettura degli articoli, e si stabilirà la discussione sull'articolo 1. (V. Doc., pag. 42.)

Il deputato Degiorgi ha presentato un emendamento sul primo articolo, così concepito:

« Nessuna prescrizione decorrerà, durante la guerra, contro i militari in attività di servizio, ed altre persone che vi siano addette. »

Domanderò al deputato Degiorgi se vuole sviluppare questo suo emendamento.

DEGIORGI. La Commissione, nel riformare il progetto di legge che cade in discussione, ha diviso in tre distinte categorie i termini, rapporto ai quali ha voluto favorire i militari durante la guerra. Ha collocato nella prima i termini *giuridici*, ossia quelli d'istruttoria e di procedura; nella seconda i termini *costitutivi di prescrizione*, quelli cioè la cui decorrenza può far luogo alla prescrizione dell'azione; nella terza infine i termini *perentorii* portanti decadenza da un diritto o da una eccezione.

Ha poi regolato i termini di queste diverse categorie con tre differenti misure, dichiarando:

1° Che i termini giuridici debbano bensì decorrere contro i militari pendente la guerra, ma con facoltà ai tribunali di attenuarne gli effetti, accordando dilazioni straordinarie ed anche restituzioni in tempo;

2° Che quanto ai termini costitutivi di prescrizione ne debba invece rimanere sospesa la decorrenza durante tutto l'intervallo della guerra;

3° Che per quelli perentorii portanti decadenza da un diritto o da una eccezione non ne sia sospesa la decorrenza, ma soltanto la spirazione.

Questa teoria della Commissione contiene, secondo me, un vizio capitale, perchè è fondata sopra una distinzione erronea, che non sussiste in diritto.

Non è vero che i termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione formino una categoria a parte e distinta da quelli che esso chiama giuridici o costitutivi di prescrizione, ma entrano sempre nella categoria o degli uni o degli altri di questi ultimi, perchè ne rivestono sempre la natura ed il carattere, e ne producono eziandio gli effetti.

Infatti tutti i termini in materia civile, qualunque sieno, si riattaccano sempre e necessariamente ad una qualche azione, la quale o è già introdotta in giudizio, oppure è ancora da introdursi.

Se l'azione si trova già introdotta, i termini sono tutti giuridici, ossia d'istruttoria e di procedura, perchè i termini che accorda la legge dopo esercitata l'azione sono appunto concessi per maturarla, ossia per preparare ed istruire il giudizio.

Se poi l'azione è ancora da sperimentarsi, i termini che la

riguardano sono tutti costitutivi di prescrizioni, perchè, giusta il disposto della legge civile generale, tutte le azioni rimangono colpite dalla prescrizione quando non sono esercitate nello spazio di tempo che la legge stessa ha determinato.

Tant'è vero che non sussiste la distinzione voluta farsi dalla Commissione di un ordine di termini distinti da quelli che chiama giuridici o costitutivi di prescrizione, che quelli stessi da essa citati per somministrarne degli esempi rientrano tutti nella classe di questi ultimi.

Tale è infatti il termine di dieci anni accordato dall'articolo 1395 del Codice civile per agire in via di nullità o di rescissione di una convenzione, perchè, spirato questo termine senza che l'azione sia stata introdotta, la decadenza dell'azione che ne consegue è una vera prescrizione nel senso proprio della parola, siccome risulta letteralmente dal successivo articolo 1407, il quale qualifica col nome di prescrizione il caso contemplato nell'art. 1395.

Tale ancora e per la stessa ragione è il termine di anni cinque che l'articolo 1681 concede al venditore per dimandare la rescissione della vendita per causa di lesione, rientrando nella disposizione dell'art. 1395 il caso contemplato nell'art. 1681.

Lo stesso è pure del termine decennale di cui è menzione all'art. 552, perchè l'articolo dichiara *in terminis* che spirato il decennio è prescritta l'azione del minore contro il tutore, e viceversa, relativamente alla tutela.

Non è dubbio finalmente che il termine pattuito per l'esercizio del riscatto, in conformità al disposto dell'art. 1665, sia un termine anch'esso induttivo di prescrizione, perchè, essendo dichiarato perentorio del successivo articolo 1666, non potrebbe certamente più esercitarsi l'azione pel riscatto dopo che il termine fosse spirato, e perchè l'effetto della prescrizione consiste appunto nel far perdere il diritto all'azione, quando è trascorso il tempo entro del quale doveva esercitarsi.

Provato in tal modo che non sussiste la distinzione voluta farsi dalla Commissione, e che tutti i termini consecrati dalla legge in materia civile sono o giuridici, o induttivi di prescrizione, è evidente che, facendosi nell'art. 1 del progetto una terza categoria dei termini portanti decadenza da un'azione o da un'eccezione, si fa dire al progetto una vera superfluità, e, ciò che è più ancora, gli si presta un'idea legalmente falsa, che metterebbe una parte dell'articolo in contraddizione coll'altra, inquantochè uno stesso termine sarebbe o non sarebbe totalmente sospeso durante la guerra a favore dei militari, secondochè venisse considerato come induttivo di prescrizione, o come perentorio portante decadenza da un diritto o da un'eccezione.

Oltre poi questi inconvenienti che stimo assai gravi, e sui quali prego la Camera di portare la sua attenzione, non potrei accettare l'articolo anche quando sussistesse la distinzione fatta dalla Commissione, là dove dice che pendente la guerra non spirerà in odio dei militari alcun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da un'eccezione. La Commissione, per quanto risulta dai motivi espressi nella sua relazione, si è limitata a dire che il termine non spirerà, per far intendere che sarebbe bensì decorso durante la guerra, ma che non sarebbe consumato intieramente all'oggetto di lasciare intatto ai militari un qualche spazio di tempo onde poter agire e non essere irremissibilmente pregiudicati. Che tale sia stato l'intendimento della Commissione io lo comprendo, ma non comprendo egualmente come non debba spirare un termine che si dichiara in massima decorribile pendente la guerra; oltrechè non mi pare che una tale-inten-